

- Istituti di credito di diritto pubblico;
- Banche d'interesse nazionale,
- Cassa di Risparmio di Roma,
- Istituto Centrale delle Casse di Risparmio.

In via transitoria, e fino a nuova disposizione, potranno essere mantenuti i conti di depositi in essere ad oggi presso aziende di credito, diverse da quelle sopra indicate, e ciò salvo graduale smobilizzo dei depositi fino a raggiungere la cifra massima di 50 milioni per ogni azienda e salvo per la Banca Popolare di Roma i provvedimenti decisi in altra sede.

6 - I depositi bancari di cui al comma precedente se liberi, dovranno essere fatti alle migliori condizioni che il Presidente e il Direttore generale, potranno stabilire nei confronti delle singole aziende di credito, se vincolati dovranno essere fatti alle condizioni che risulteranno proposte dal Presidente e dal Direttore generale, e approvate dal Comitato permanente.

Con le suddette proposte, infatti:

a) riducendo da 5 a 3 il per cento degli investimenti in numerario si riduce